

VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, &c. &c.

Abbiamo ordinato ed ordiniamo che il seguente progetto di legge sia presentato alle Camere legislative dal Nostro Ministro dell'Interno, incaricato provvisoriamente del portafoglio del Ministero per gli affari ecclesiastici, di grazia e di giustizia, che abbiamo incaricato di svolgerne i motivi, e di sostenere la discussione.

Art. 1^o

In ogni Capo-luogo di Mandamento dell'Isola di Sardegna è stabilito un Usciere mandamentale.

Art. 2.

L'Usciere mandamentale assiste alle Udienze del Giudice, ne eseguisce gli ordini nell'interesse del servizio della giustizia, e notifica nel distretto del Comune di sua residenza i decreti di citazione, ed ogni altra provvedimento emanato dall'Autorità giudiziaria sia in materia civile che nella criminale.

Art. 3.

Ne gli altri Comuni del Mandamento l'intimazione dei decreti di citazione e di ogni altra provvedimento della giustizia si eseguisce dall'Usciere, Mezzo, o serviente Comunale.

Qualora per qualche causa speciale l'Autorità giudiziaria lo prescrivere o gli interceptati lo richiedano, le predette intimazioni si faranno anche nei Comuni suddetti, dall'Usciere Mandamentale.

Art. 4.

Tutto giudiziale che deve notificarsi in un Comune che non sia Capo-luogo di Mandamento, è trasmesso dal Giudice o da quell'altra Autorità giudiziaria da cui emana, o da cui deve essere curata l'esecuzione, al Sindaco del luogo, il quale lo consegna immediatamente.

all'Usciere, Messaggio o Serviente, e quindi lo rimia prontamente all' Autorità mandante corredato dalla relativa relazione —

Art. 5.

L'Usciere Mandamentale o Comunale non sa o non può scrivere, farà verbalmente la prescritta relazione dinanzi al Segretario Mandamentale o Comunale, il quale ne stenderà in calce alla copia o al Decreto originale, ed in foglio a parte l'opportuno atto a cui apporrà la propria sottoscrizione.

Art. 6.

L'Usciere sia Mandamentale che Comunale percepisce per gli atti cui prova i diritti fissati dalla legge sia in materia civile che nella criminale.

Nei casi contemplati dall'art. 3. l'Usciere Mandamentale ha inoltre diritto all'indennità di trasporto nel modo e limite determinati dalle vigenti tariffe.

Art. 7.

Gli Uscieri Mandamentali e inoltre assegnato provvisoriamente l'annuo stipendio di lire duecento che intanto sarà a carico del bilancio della giustizia.

Art. 8.

La nomina degli Uscieri Mandamentali appartiene ai Sindaci di Mandamento che devono sottoporla all'approvazione del Presidente del Tribunale di prima cognizione.

Art. 9.

Non possono essere nominati Uscieri Mandamentali

- I. I Minori degli anni ventuno;
- II. coloro che non godono l'esercizio dei diritti civili;
- III. coloro che hanno subito una condanna qualunque a pena criminale o sieno stati condannati a pena correzionale per reati contro la fede pubblica, il buon costume, le proprietà, o la tranquillità pubblica;
- IV. coloro che non sanno leggere e scrivere, se pure non vi sia mancanza assoluta nel Mandamento di persone nelle quali concorra un tale requisito.

Art. 10.

Con la pubblicazione della presente legge s'intenderà soppresso l'impiego di Banditore, ed ogni altro cui fossero per leggi anteriori affidate in tutto o in parte le attribuzioni degli Uscieri Mandamentali.

I medesimi continueranno tuttavia nel rispettivo ufficio finché non



siusi provveduto alla nomina dell'usciero Mandamentale.

Corino addi Febbrajo 1831.

Antonio Luzzardi

Gabryer

Relazione sul Progetto
di Legge per lo stabilimento degli
Uffizi Mandamentali in Sardegna.

Signori Deputati!

ritardi che s'incontrano non
di rado nell'amministrazione della giustizia
criminale in Sardegna, vogliono in parte
riferire alla mancanza di un Ufficiale
presso ogni Giudicatura di Mandamento,
il quale sia unicamente destinato all'altre
funzioni della giustizia.

La ragione di tale mancanza accade
perfino talvolta che sieno rimandati i
dibattimenti già stabiliti, quantunque la
più parte dei testimoni sia presente,
soltanto perchè a taluno di essi non
sia stata fatta per tempo la citazione.

Esequiscono ora gli atti propri degli
Uffizi i così detti banditori, la più parte
dei quali occupa ad un tempo il posto di
custode delle carceri Mandamentali, ma
questo cumulo di funzioni reso necessario
dalla tenuità dell'uno e dell'altro Mi-
nistero è di ostacolo alla pronta im-
pletazione dei decreti di citazione.

I banditori che sono insieme custodi delle
carceri non potrebbero recarsi fuori del
luogo ove risiedono per citare i testimoni.

S

e talvolta a grandi distanze, e per
difficile cammino, senza lasciare in abbandono
i prigionieri.

Quando poi si volessero abolire le
carceri mandamentali, la qual cosa converrà
quanto prima mandare ad effetto, allora
venendo a cessare per banditori l'uno
dei due stipendii riuscirebbe assai
difficile il surrogarli.

Aggiungasi, o Signori, che il posto
di banditore, appunto perchè d'ordinario
è congiunto a quello di custode delle
carceri, è talmente arduo nell'opinione
dei più che riesce difficile il commetterlo
a uomini tali, in cui possa il Governo
meritamente collocare la sua fiducia. È
questo un fatto che malgrado la procla-
mata uguaglianza civile dei cittadini esiste
tuttavia e che non giova occultare.

Coll' intendimento adunque di
adeguatamente procedere ad una parte
così importante del pubblico servizio,
e di dare alla giustizia punitiva quel
suo impulso che è al tutto necessario
per diminuire il numero dei reati che
infestano e demoralizzano quelle popolazioni,
il Ministero ha deciso di
proporre la istituzione di un Ufficiale
presso ogni Giudicatura di Mandamento,

il cui ufficio sia di assistere alle udienze del Giudice, e di eseguire gli ordini della giustizia nel distretto del comune di sua residenza.

Degli altri Comuni del Mandamento, secondo il progetto di legge che ho l'onore di presentare, di regola dovranno adempire a tale ufficio i ferrucini o messi comunali, salvo che l'autorità giudiziaria finasse conveniente di darne il carico all'ufficere Mandamentale, o fare l'opera sua richiesta dagli interessati; perciò si vuole espressamente statuire che l'atto giudiziario da intimarsi, sarà all'uso trasmesso al Sindaco del luogo, il quale dovrà consegnarlo indistintamente all'ufficere, Mezzo o Ferrucino, e perfino rimandarlo all'autorità giudiziaria coll'opportuna relazione.

Ma questa istituzione degli uffieri Mandamentali reca la necessità di concedere ai medesimi un annuo stipendio che pare al Ministero potersi provvisoriamente stabilire in L. 200. - la qual somma non si avrà certamente eccessiva, avuto rispetto a che gli uffieri Mandamentali non dovranno far grande apogamento sul prodotto delle citazioni nelle materie civili, le quali si conosce

Dall' esperienza come fino in quei paesi
molto rare.

Stata pertanto ragione di ciò che
l'erario corrisponde di presente ai
banditori, il cui impiego rimarrà soppresso,
ne seguirà un aumento di spesa di
L. 7,546. fmi 84, ma tale maggiore
dispendio non dee parer grave a
fronte del morale beneficio che se ne
attende; oltre di che farà, in parte
almeno, compensato dalla economia che
si otterrà nelle spese della giustizia crimi-
nale, diminuendo il pericolo di dover
ripetere le citazioni nei dibattimenti,
e di pagare indennità ai testimoni
inutilmente citati.

Questo stipendio degli Usieri
intanto si pone a carico del bilancio
della giustizia che già sostiene la
spesa dei banditori, ma non s'intende
con ciò si pregiudicare a quell'unifor-
mità che in questa parte ancora, si
dovrà poi introdurre in tutto lo
Stato, perocchè in Terraferma la
spesa degli Usieri è posta a carico
delle Comunità che compongono ogni
Mandamento in proporzione del rispettivo
loro registro.

In questo progetto, e Signori,

il Ministero debba anche introdurre un'altra eccezionale disposizione, che, giacchè s'è detto, non debba a lungo durare.

La istituzione individuale, pur troppo conviene dirlo, e nella Sardegna talmente ristretta, che difficilmente si trovano in quella terra persone disposte ad assumere l'ufficio d'ufficere, e meno ancora tra i servienti comunali, le quali siano in grado di firmare un atto secondo che è prescritto dall'art. 154. del Codice di procedura criminale.

Ad evitare quindi la nullità e le irregolarità degli atti, non che la difficoltà di trovare ussieri, o servienti capaci di adempiere all'ufficio loro conviene provvedere al caso che in mesefini non sappiamo firmare.

Però, mentre non si tralascia di comprendere fra i requisiti che di regola dovranno avere gli aspiranti al posto di ufficiale quello troppo essenziale di sapere leggere e firmare, affinché le persone aventi tale requisito dovranno all'uso venir prescelte, a contemplazione però della necessità che può facilmente intervenire non si escludano in modo assoluto gli illitterati, ma per supplire al difetto di

S

loro capacità in quel modo che si
possa migliore, si commette ai Segretari
o Mandamentali o Comunali la compi-
-lazione degli atti di relazione.

Questo progetto di legge, il
Ministero, avuto riguardo alle condizioni
in cui si trova la Sardegna, lo
tiene per urgente, e come tale lo
raccomanda alla Camera

N.º 114.

Settembre 1891.

Camera dei Rappresentanti

Progetto di legge presentato dal Ministro dell'Interno Giustiziani
in tornata del 19. febbrajo 1891.

Stabilimento di un'asta Nazionale
Stabilimento di uffici mandamentali in Sardegna